

Legge elettorale: una proposta per ripartire

Sala Aldo Moro, Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati

Roma – 19 aprile 2017

Testo della proposta di legge

A cura di Francesco Magni

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

Art. 1. Elezione della Camera dei deputati.

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

a) 309 (trecentonove) deputati vengono eletti a turno unico sulla base di altrettanti collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio nazionale;

b) altri 309 (trecentonove) deputati vengono eletti su base proporzionale in 27 (ventisette) circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale. La ripartizione dei seggi è calcolata a livello nazionale. Tale modalità di elezione viene indicata nel corpo della presente legge anche come “quota proporzionale”;

c) all'elettore viene consegnata un'unica scheda in cui potrà esprimere il proprio voto tanto per il candidato al collegio uninominale di cui al punto a), quanto per le liste presenti nella relativa circoscrizione elettorale di cui al punto b). È possibile esprimere il proprio voto per una lista e il candidato al collegio da questa sostenuto, per una lista e un candidato diverso da quello sostenuto da tale lista ovvero esclusivamente per un candidato al collegio uninominale;

d) nella scelta dei candidati nei 309 (trecentonove) collegi uninominali di cui al punto a) le liste favoriscono una equa rappresentanza di genere. Non è ammesso uno squilibrio superiore al 60 per cento di un genere rispetto all'altro;

e) nella scelta dei candidati nelle 27 (ventisette) circoscrizioni elettorali per la quota proporzionale di cui al punto b) le liste favoriscono una equa rappresentanza di genere. Non è ammesso uno squilibrio superiore al 60 per cento di un genere rispetto all'altro. L'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso. Qualora le preferenze siano espresse per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza è da considerarsi come non apposta;

f) i 309 (trecentonove) seggi di cui ai punti b) ed e) sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Più liste possono scegliere di sostenere nell'ambito della stessa circoscrizione gli stessi candidati ai collegi uninominali;

g) accedono alla ripartizione dei seggi della quota proporzionale di cui ai punti b), e) e f) le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi.

Art. 2

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso in 309 (trecentonove) collegi elettorali e in 27 (ventisette) circoscrizioni elettorali indicati nella tabella A allegata al presente testo di legge. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.

3. Nei 309 (trecentonove) collegi uninominali di cui al comma 2 e alla Tabella A risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Il riparto di altri 309 (trecentonove) seggi è attribuito in ragione proporzionale, nell'ambito delle 27 (ventisette) circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 e alla Tabella A, mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84. La ripartizione dei seggi di cui al presente comma avviene ai sensi e per gli effetti dei commi che seguono.

5. Ciascun candidato al collegio uninominale deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione della quota proporzionale nella circoscrizione di riferimento. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Più liste concorrenti per la quota proporzionale possono sostenere, nell'ambito della medesima circoscrizione, gli stessi candidati ai collegi uninominali.

6. L'elezione dei 309 (trecentonove) deputati su base proporzionale avviene mediante la indicazione di un massimo di due preferenze da parte dell'elettore. Le liste presenti per la quota proporzionale possono presentare un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nella relativa circoscrizione e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei deputati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Più liste possono presentare lo stesso candidato al collegio uninominale. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma politico e si considerano fra di loro collegate.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata su base nazionale. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni elettorali del Paese. La cifra individuale di ciascun candidato deputato nella quota proporzionale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza nell'ambito della relativa circoscrizione.

8. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi su base nazionale.

9. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale. I candidati al collegio uninominale non possono essere candidati anche nelle liste per la quota proporzionale. Fermo restando quando disposto dall'art. 19 , la candidatura nella lista per la quota proporzionale è ammessa in una sola circoscrizione.”.

b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) l'articolo 2, comma 1 bis, è abrogato;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3.

1. L'assegnazione del numero dei seggi per la quota proporzionale alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.”.

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4.

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. All'elettore viene consegnata un'unica scheda elettorale nella quale può esprimere il proprio voto sia per il candidato al collegio uninominale, sia per la lista e i candidati per la quota proporzionale, secondo le regole e le modalità di cui ai commi successivi.

3. La scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati al collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Accanto ai contrassegni delle liste sono tracciate due linee di centimetri 7.

4. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 58 e 59 bis, ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato al collegio uninominale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. In tal modo il voto andrà automaticamente computato anche per il candidato al collegio uninominale collegato alla lista votata. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe stampate accanto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Ciascun elettore può, altresì, votare esclusivamente per un candidato al collegio uninominale, tracciando un segno sul relativo rettangolo. In questo caso il voto andrà

computato esclusivamente per tale candidato, senza alcuna attribuzione per le liste ad esso collegate.

6. Ciascun elettore può, altresì, votare per una lista e per un candidato alla carica di deputato nel collegio uninominale a essa non collegato, tracciando un segno sul relativo rettangolo oltre che sul contrassegno della lista scelta. In tal caso, il voto andrà attribuito tanto al candidato votato per il collegio uninominale quanto alla lista scelta per la quota proporzionale ma non al candidato ad essa collegato nel collegio uninominale.”.

e) L’articolo 11, ultimo comma è abrogato;

f) L’articolo 14, comma 1 è sostituito dai seguenti:

“Art. 14.

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni per la quota proporzionale debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Il deposito deve essere corredato dalle firme raccolte a sostegno della presentazione della lista, secondo le modalità di cui all’art. 18. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato e il nominativo dei candidati cui la lista intende collegarsi nei vari collegi uninominali delle circoscrizioni.

1 bis. Coloro i quali intendano avanzare la propria candidatura per i collegi uninominali devono depositare la relativa richiesta redatta su apposito modulo che sarà reso disponibile online sul sito internet del Ministero dell’Interno. All'atto del deposito della richiesta di candidatura deve essere indicata la denominazione delle liste cui il candidato intende collegarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Devono, altresì, essere depositate le firme raccolte a sostegno della candidatura, secondo le modalità di cui all’art. 18 bis”.

g) All'articolo 17 le parole "delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti "dei nomi dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e delle liste di candidati per la quota proporzionale della circoscrizione".

f) All'articolo 18 bis, comma 1 la parola "plurinomiali" è sostituita da "uninomiali".

h) All'articolo 18 bis è aggiunto il seguente comma.

"comma 1 bis. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione di seggi nelle circoscrizioni per la quota proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 700 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle medesime circoscrizioni. Ciascun elettore può sottoscrivere sia la candidatura per il collegio uninominale sia la presentazione della lista che concorre nella circoscrizione per la quota proporzionale".

i) L'articolo 18 bis, comma 3 è sostituito dal seguente.

" comma 3. Ogni lista che concorre nella circoscrizione per i seggi attribuiti con metodo proporzionale, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ai due terzi e non superiore al totale del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.

l) L'articolo 19 è sostituito dal seguente.

"Art. 19.

1. A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.”.

m) All’art. 20 le parole “le liste dei candidati nei collegi plurinominali” sono sostituite dalla seguenti: “I nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste candidate alla ripartizione dei seggi per la quota proporzionale, con i relativi candidati”.

n) L’art. 21, comma 2 è sostituito dal seguente.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione dei nominativi dei candidati ai collegi uninominali, delle liste di candidati nella circoscrizione per la quota proporzionale e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun candidato e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione”.

o) All’art. 22, comma 6 bis dopo le parole “i nomi dei candidati” sono aggiunte le seguenti: “ai collegi uninominali e quelli presenti nelle liste per la quota proporzionale”. Al medesimo comma le parole “di ciascuna lista” sono abrogate.

p) All’art. 22, comma 6 ter le parole “collegi plurinominali” sono sostituite dalla parola “circoscrizione”.

q) L’art. 24, comma 1 n. 2) è sostituito dal seguente.

“2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati ai collegi e delle liste, il numero d'ordine da assegnare ai candidati nei collegi, alle liste e ai relativi contrassegni. I nominativi dei candidati al collegio e i contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.

r) All'art. 24, comma 1 n. 4) dopo le parole "capoluogo di Regione" sono aggiunte le seguenti parole: "i nominativi dei candidati ai collegi e";

s) L'art. 24, comma 1 n. 5) è sostituito dal seguente.

"5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi nominativi e contrassegni - dei nomi dei candidati ai collegi e, immediatamente sotto, delle liste ad essi collegati nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nelle circoscrizioni per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione."

t) All'art. 30, n. 4 le parole "le liste dei candidati del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati al collegio uninominale e le liste in loro sostegno, con l'elenco dei candidati alla quota proporzionale della circoscrizione".

u) L'articolo 31 è sostituito dal seguente.

"Art. 31.

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli.

2. Sulle schede l'ordine dei nominativi dei candidati al collegio e delle liste concorrenti per la quota proporzionale nella circoscrizione è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono riportate due linee

orizzontali di centimetri sette per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.”.

v) L'articolo 48 è sostituito dal seguente.

“Art. 48.

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune rientrante nella circoscrizione. I candidati al collegio uninominale possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio ove sono candidati, presentando la tessera elettorale. I candidati nelle liste che concorrono per la quota proporzionale possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione ove sono candidati. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.”.

z) All'Articolo 53 le parole “nel cui collegio plurinominale” sono sostituite dalle seguenti: “nel cui collegio uninominale”.

Art. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 58, comma 2 le parole "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali" sono sostituite dalle seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto con la matita copiativa che gli viene consegnata dal presidente o da uno scrutatore del seggio secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 59 bis".

b) L'articolo 59 bis è sostituito dal seguente.

"1. Se l'elettore traccia un segno sul simbolo della lista scelta, senza tracciare un segno su alcun rettangolo contenente i nomi dei candidati ai collegi uninominali, il voto è attribuito tanto alla lista votata quanto al candidato al collegio uninominale a essa collegato.

2. Se l'elettore traccia un segno su una delle linee poste a destra del contrassegno di una lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. In assenza di altri segni si applica il comma 1.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa. In assenza di altri segni si applica il comma 1.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno il nominativo di uno o più candidati di altra lista o di altre liste, il voto è nullo in ogni caso, anche se è espresso il voto per un candidato al collegio uninominale.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di un candidato al collegio uninominale non sostenuto da tale lista il voto va attribuito tanto al candidato al collegio che alla lista. Nessun voto va attribuito al candidato sostenuto da tale lista. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 2, primo periodo e 3, primo periodo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. L'indicazione di abbreviazioni, soprannomi o altri vocaboli che non consistano nel cognome, e nei casi di omonimia del nome, di uno dei candidati nelle linee apposte per la scrittura delle preferenze è da considerarsi elemento di riconoscibilità”.

c) I commi 2 e 3 bis dell'articolo 68 sono sostituiti dai seguenti.

“3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato al collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato al collegio, di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti dei candidati al collegio, i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.”.

d) All'articolo 71, n) 2, dopo le parole “dà atto del numero dei voti” sono aggiunte le seguenti: “dei candidati al collegio uninominale,”.

e) All'articolo 71, comma 2 dopo le parole “debbono essere raggruppati,” sono aggiunte le parole: “per i singoli candidati ai collegi,”.

f) L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

“Art. 77.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; 2) determina la cifra elettorale di circoscrizione di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; 3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; 4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.”.

g) L'articolo 83 è sostituito dal seguente.

“Art. 83.

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) verifica i risultati raccolti dagli Uffici circoscrizionali e assegna 309 seggi ai 309 candidati risultati vincitori nei collegi uninominali di cui all'art. 1, comma 3. In caso di parità risulta vincitore il candidato più anziano d'età anagrafica.

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

4) procede al riparto degli altri 309 seggi tra liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale

nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) procede, quindi, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3). A tale fine per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale calcolato ai sensi del numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a ogni lista. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento

alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.”.

h) L'articolo 83 bis è abrogato.

i) L'art. 84 è sostituito dal seguente.

“Art. 84.

1. Una volta ricevute le informazioni di cui all'art. 83, comma 2 l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla verifica della esattezza della redistribuzione dei seggi attribuiti alla circoscrizione di riferimento. Al termine di tali operazioni l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, i seggi in questione sono attribuiti alla lista con il resto più alto tra quelle in coalizione che appoggiavano il medesimo candidato al collegio uninominale. Se la lista non era in coalizione con altra lista o le altre liste della coalizione non hanno raggiunto il 3% dei voti su base nazionale i seggi vanno attribuiti alla lista, tra le altre, con il resto più alto.”.

l) L'articolo 85 è abrogato;

m) L'articolo 86 è sostituito dal seguente.

“Art. 86.

1. Qualora un seggio tra quelli assegnati nell'ambito dei collegi uninominali di cui all'art. 1, comma 3 rimanga vacante per qualsiasi causa, si procede nell'ambito di tale collegio ad elezioni suppletive.

2. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

3. Qualora un seggio tra quelli assegnati nell'ambito della quota proporzionale di cui all'art. 1, comma 4 rimanga vacante per qualsiasi causa, tale seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti nella lista ove risultava eletto il deputato cui era stato originariamente attribuito il seggio in questione.”.

n) La rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: “Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.”.

o) L'articolo 92 è sostituito dal seguente.

“Art. 92.

1. L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;

2) il territorio della "Valle d'Aosta" è uno dei 309 collegi di cui all'art. 1, comma 3;

3) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

4) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

5) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del candidato prescelto o sul contrassegno della lista in suo sostegno.”.

p) L'articolo 93 è sostituito dal seguente.

“Art. 93.

1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. In caso di sopravvenuta vacanza del seggio si procede a elezioni suppletive secondo le modalità di cui all'art. 86, comma 2.”.

q) Gli articoli 93 bis, 93 ter e 93 quater sono abrogati.

Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica.

Art. 1.

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al d.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

a) 154 (centocinquantaquattro) senatori vengono eletti a turno unico sulla base di altrettanti collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio nazionale;

b) altri 154 (centocinquantaquattro) senatori vengono eletti su base proporzionale in 19 (diciannove) circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Il territorio di tali circoscrizioni corrisponde a quello di tutti gli enti regionali italiani con esclusione della Valle d'Aosta. La ripartizione dei seggi è calcolata a livello circoscrizionale. Tale modalità di elezione viene indicata nel corpo della presente legge anche come "quota proporzionale";

c) alla Regione Valle d'Aosta spetta un senatore, da eleggere a turno unico nell'ambito di un collegio uninominale i cui confini corrispondono a quelli della Regione.

d) all'elettore viene consegnata un'unica scheda in cui potrà esprimere il proprio voto tanto per il candidato al collegio uninominale di cui al punto a), quanto per le liste presenti nella relativa circoscrizione elettorale di cui al punto b). È possibile esprimere il proprio voto per una lista e il candidato al collegio da questa sostenuto, per una lista e un candidato diverso da quello sostenuto da tale lista ovvero esclusivamente per un candidato al collegio uninominale;

e) nella scelta dei candidati nei 154 (centocinquantaquattro) collegi uninominali di cui al punto a) le liste favoriscono una equa rappresentanza di genere. Non è ammesso uno squilibrio superiore al 60 per cento di un genere rispetto all'altro;

f) nella scelta dei candidati nelle 19 (diciannove) circoscrizioni elettorali per la quota proporzionale di cui al punto b) le liste favoriscono una equa rappresentanza di genere. Non è ammesso uno squilibrio superiore al 60 per cento di un genere rispetto all'altro. L'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso. Qualora le preferenze siano espresse per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza è da considerarsi come non apposta;

g) i 154 (centocinquantaquattro) seggi di cui ai punti b) ed e) sono attribuiti su base regionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Più liste possono scegliere di sostenere nell'ambito della stessa circoscrizione gli stessi candidati ai collegi uninominali;

h) accedono alla ripartizione dei seggi della quota proporzionale di cui ai punti b), f) e g) le liste che ottengono, su base regionale, almeno un quoziente intero.

Art. 2. Al d.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica sono apportate le seguenti modifiche":

a) L'articolo 1 è sostituito con il seguente.

" Art. 1.

1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione della Valle d'Aosta, è suddiviso in 154 (centocinquantaquattro) collegi uninominali, ripartiti in ogni regione in base al numero dei cittadini residenti. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. Per l'assegnazione degli altri 154 (centocinquantaquattro) seggi il territorio nazionale è suddiviso in 19 (diciannove) circoscrizioni, la cui estensione coincide con i confini delle Regioni, con la eccezione della Valle d'Aosta.

5. L'assegnazione dei seggi alle liste che concorrono nelle circoscrizioni per la quota proporzionale si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale. Tale Ufficio è istituito presso la Corte di Appello del Comune capoluogo di ogni Regione ai sensi dell'art. 7."

b) All'art. 8 è aggiunto il seguente comma.

“2. Coloro i quali intendano avanzare la propria candidatura per i collegi uninominali devono depositare la relativa richiesta secondo quanto disposto all’art. 14, comma 1 bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.”.

c) L’articolo 9 è sostituito dal seguente.

“Art. 9.

1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle medesime circoscrizioni

2. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso una delle Camere alla data della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.”.

d) All’articolo 10, comma 2 e comma 5 dopo le parole “di candidati” sono aggiunte le seguenti: “e dei candidati ai collegi uninominali”.

e) L'articolo 11 è sostituito dal seguente.

“Art. 11.

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista e dei candidati ai collegi uninominali, il numero d'ordine da assegnare a questi ultimi, nonché, nel caso in cui più liste sostengano lo stesso candidato al collegio uninominale, l'ordine dei contrassegni delle liste. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i nomi dei candidati ai collegi uninominali e dei contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con i nomi dei candidati al collegio uninominale, dei contrassegni delle liste presenti per la quota proporzionale e dei relativi candidati, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i nomi dei candidati al collegio uninominale e i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste che sostengono il medesimo candidato di collegio sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Accanto ai contrassegni sono apposte due linee di centimetri sette.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.”.

f) All'articolo 12 dopo le parole “di candidati” sono aggiunte le seguenti: “e dei candidati ai collegi uninominali”.

g) All'articolo 13 sono aggiunti i commi seguenti:

“4. I rappresentanti dei candidati al collegio uninominale nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori iscritti nelle liste di un comune facente parte del collegio.

5. I rappresentanti dei candidati al collegio uninominale nelle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori iscritti nelle liste di un comune facente parte del collegio per l'elezione del Senato.”.

h) L'articolo 14 è sostituito dal seguente.

“Art. 14.

1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto con la matita copiativa che gli viene consegnata dal presidente o da uno scrutatore del seggio secondo le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato al collegio uninominale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. In tal modo il voto andrà automaticamente computato anche per il candidato al collegio uninominale collegato alla lista votata. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe stampate accanto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Ciascun elettore può, altresì, votare esclusivamente per un candidato al collegio uninominale, tracciando un segno sul relativo rettangolo. In questo caso il voto andrà

computato esclusivamente per tale candidato, senza alcuna attribuzione per le liste ad esso collegate.

4. Ciascun elettore può, altresì, votare per una lista e per un candidato alla carica di deputato nel collegio uninominale a essa non collegato, tracciando un segno sul relativo rettangolo oltre che sul contrassegno della lista scelta. In tal caso, il voto andrà attribuito tanto al candidato votato per il collegio uninominale quanto alla lista scelta per la quota proporzionale ma non al candidato ad essa collegato nel collegio uninominale.”.

i) L’articolo 16 è sostituito dal seguente.

“Art. 16.

1. L’Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di circoscrizione di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

d) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione e il totale dei voti validi ottenuti nella regione da ciascuna lista.”.

l) L’articolo 17 è sostituito dal seguente.

“Art. 17.

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, in seguito alle operazioni di cui al precedente articolo, procede al riparto dei seggi assegnati alla circoscrizione per la quota proporzionale. A tale fine divide il totale dei voti validi ottenuto dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il

quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. Una volta calcolata la ripartizione dei seggi secondo quanto disposto dal comma 1, procede al calcolo delle preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista per la quota proporzionale e proclama gli eletti di ciascuna lista che abbia avuto accesso alla ripartizione dei seggi.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali nazionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.".

m) L'articolo 17 bis è abrogato.

n) L'articolo 19, comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito secondo quanto disposto all'articolo 84, comma 2 del d.p.r. n. 361/1957 in quanto compatibili.".

o) Il Titolo VII è sostituito dal seguente.

"TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 20

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti. Nella regione Valle d'Aosta

la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta. Il modello di scheda per l'elezione nel collegio uninominale è quello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis

1. A pena di nullità dell'elezione, non possono essere candidati coloro che risultano candidati anche in altri collegi o in altre circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di accertata candidatura plurima l'Ufficio elettorale regionale ne dà comunicazione all'Ufficio elettorale nazionale che provvede immediatamente a contattare il candidato. Quest'ultimo è obbligato a optare nel termine di giorni tre per uno dei collegi o delle circoscrizioni ove ha avanzato la candidatura. In caso di mancata comunicazione, l'opzione verrà esercitata dall'Ufficio elettorale nazionale.

Art. 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per un termine non superiore a giorni trenta.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.”.

Art. 3

1. In caso di *vacatio legis* si applicano le norme di cui al d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 in quanto compatibili.